

**COMUNICATO UFFICIALE N. 614 DEL 23/4/2026**  
**CORTE SPORTIVA D'APPELLO n. 4/2026**

Nel procedimento promosso dalla società SACRATA BASKET ASD (Codice FIP 002886), avverso il provvedimento di squalifica determinata per n. 3 (tre) gare del tesserato GIAMPIERO CARDINALI, adottato nei suoi confronti dal Giudice Sportivo di primo grado ai sensi dell'art. 33 n. 1/1 lettera C) e dell'art. 36 del Regolamento di Giustizia, all'interno della Gara n. 4879 del 15 aprile 2026 – Campionato Serie DR2 (C.U. n. 567 del 16 aprile 2026 - Giudice Sportivo Regionale n. 80), la CORTE SPORTIVA D'APPELLO – MARCHE, riunitasi per decidere, è composta dai Sigg.ri

Egidi Avv. Robert	Presidente
Luca Avv. Ricottili	Componente
Magnoni Avv. Michele	Componente

All'udienza del 23.04.2026 alle ore 18,30 nessuno è presente per la società ricorrente.

Viene introdotto il tesserato Cardinali Giampiero, il quale riportandosi al ricorso, specifica di non aver minacciato gli arbitri ed il ritardato rientro negli spogliatoi è giustificato per accompagnare un giocatore espulso.

Vengono sentiti entrambi gli arbitri in presenza; il secondo arbitro conferma di non aver sentito ne le offese ne le minacce, ma conferma di aver visto il tesserato inveire contro il collega nonché di averlo visto stazionare nel tunnel dello spogliatoio, senza perdere contatto visivo con il terreno di gioco. Il primo arbitro conferma invece interamente quanto dichiarato nel referto di gara, e cioè di aver ricevuto offese, minacce e che il tesserato non ha subito abbandonato il terreno di gioco.

All'esito questa Corte rileva la sussistenza della condotta contestata, poiché confermata dagli arbitri durante l'audizione in presenza.

Si dà atto che la società contro interessata benchè regolarmente convocata ha deciso di non presenziare.

**PQM**

La Corte rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato di squalifica determinata per n. 3 (tre) gare del tesserato GIAMPIERO CARDINALI, adottato nei suoi confronti dal Giudice Sportivo di primo grado ai sensi dell'art. 33 n. 1/1 lettera C) e dell'art. 36 del Regolamento di Giustizia.

Dispone l'addebito della tassa ricorso.

Ancona 23.04.2026

Presidente Avv. Robert Egidi



Giudice Avv. Michele Magnoni



Giudice Avv. Luca Ricottili

